



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta da:

Stefano Mogini  
Maria Acierno  
Milena Falaschi  
Giulia Iofrida  
Enzo Vincenti  
Antonella Pagetta  
Giuseppe Tedesco  
Paola Vella  
Paolo Porreca

Presidente Aggiunto  
Presidente di Sezione  
Presidente di Sezione  
Presidente di Sezione  
Presidente di Sezione  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere Relatore

Oggetto:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| DISCIPLINARE<br>AVVOCATI<br>Ud.10/03/2026 CC |
|----------------------------------------------|

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 9103/2025 R.G. proposto da:

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avvocato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ unitamente all'avvocato \_\_\_\_\_, domiciliazione  
telematica legale

-ricorrente-

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, Procura Generale della  
Corte Suprema di Cassazione

-intimati-



avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 59/2025 depositata il 10/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere dott. Paolo Porreca.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte di appello di L'Aquila affermava la responsabilità disciplinare dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sanzionato con l'avvertimento, in relazione al seguente capo d'incolpazione: «violazione dell'art. 16 del Codice Deontologico approvato dal C.N.F. il 17 aprile 1997 e successive modifiche, per aver assunto l'incarico di Dirigente del settore personale e risorse umane del Comune di [REDACTED] conferito dal Sindaco nel mese di maggio-giugno 2011. In [REDACTED] dal maggio 2011».

2. La statuizione dell'organo disciplinare si basava sui seguenti presupposti:

- la connessa previsione dell'art. 3, r.d.l. n. 1578 del 1933, volta a stabilire la regola generale dell'incompatibilità tra l'esercizio indipendente della professione forense e lo svolgimento di lavoro subordinato;

- la coerente possibilità di svolgere l'attività professionale in parola, giudiziaria ed extragiudiziaria, nell'interesse esclusivo dell'ente con libertà ed autonomia, con la conseguente necessità, per l'avvocato, di restare estraneo all'apparato amministrativo e alle correlate attività gestorie dell'ente;

- la sufficienza, ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, di un conflitto d'interessi anche solamente potenziale.

Il Consiglio Nazionale Forense rigettava l'impugnazione di [REDACTED] osservando che:

- la contestazione era riferita a una condotta indicata come protratta fino al 30 giugno 2011, sicché, in punto di prescrizione,



rilevava la disciplina previgente rispetto a quella della legge n. 247 del 2012;

- in sede di procedimento davanti al CDD, nella seduta del 23 novembre 2015, l'istruttore aveva proposto alla Sezione incaricata l'approvazione del capo d'incolpazione, con susseguente delibera di citazione a giudizio del 13 settembre 2016, notificata il 22 dicembre 2016;
- l'udienza di trattazione si era svolta il 14 febbraio 2016, e all'esito vi era stata la decisione del 6 marzo 2019, impugnata con ricorso interposto il 30 dicembre 2019;
- tenuto conto degli effetti interruttivi istantanei davanti all'organo disciplinare locale e permanenti davanti al CNF, la prescrizione non era decorsa;
- nel merito, era risultata l'assunzione dell'incarico dirigenziale, sia pure a titolo gratuito e per brevi periodi di tempo dovuti alla contingente situazione del Comune di [REDACTED] successiva al sisma del 2009, con conseguente violazione afferente al requisito dell'indipendenza nello svolgimento della professione forense;
- il carattere circoscritto della condotta, e il richiamato contesto in cui era stata realizzata, giustificavano la motivata entità lieve della sanzione.

3. Avverso questa decisione ricorre per cassazione l'avvocato [REDACTED] articolando due motivi, illustrati da memoria.

Non ha svolto difese il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila.

4. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

5. Con il primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 59 della legge forense e dell'art. 16 del codice deontologico poiché sia il capo d'incolpazione sia la motivazione della pronuncia del CNF mancherebbero



della specifica individuazione delle condotte ovvero funzioni che avrebbero determinato la contestata incompatibilità, con conseguente genericità dei fatti addebitati.

6. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 51, r.d.l. n. 1578 del 1933, poiché il CNF avrebbe errato mancando di considerare che, in via subordinata, era stata eccepita la prescrizione del preteso illecito, poiché, essendo stata contestata la cessazione della condotta al 30 giugno 2011, nessun atto inerente al procedimento sanzionatorio era stato notiziato all'incolpato nel quinquennio, neppure, in particolare, la proposta di approvazione del capo d'incolpazione richiamata nella sentenza gravata.

7. Il secondo motivo, il cui scrutinio ha carattere preliminare, è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte (v. ancora Cass., Sez. U., 30/08/2025, n. 24225) è ferma nell'affermare che:

- a) il più favorevole regime della prescrizione degli illeciti disciplinari degli avvocati, rilevabile d'ufficio e introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, con limite massimo non superabile di sette anni e mezzo, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma, e tale conclusione è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della C.E.D.U., secondo cui il principio di retroattività della *lex mitior* concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modificano la disciplina della prescrizione (v. Cass., Sez. U., 17/07/2023, n. 20650, in cui pure si dà atto, alle pagg. 18 e seguenti, dei divergenti arresti della Corte costituzionale su tale ultimo



punto, ma solo quanto al regime penale e non a quello disciplinare, in specie forense);

- b) riferimento temporale per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è la commissione del fatto, o, quando del caso, la cessazione della sua permanenza (cfr., tra le molte, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23746);
- c) il regime normativo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (ossia precedente al 2 febbraio 2013), sanciva, all'art. 51, r.d.l. n. 1578 del 1933, un termine prescrizionale di cinque anni, senza espresso limite massimo, con effetto interruttivo, istantaneo, anche degli atti compiuti dal titolare dell'azione disciplinare (quali l'apertura del procedimento, l'approvazione del capo d'incolpazione, l'esame dell'incolpato), nella fase amministrativa davanti al CDD, ex art. 2945, primo comma, cod. civ., ed effetto interruttivo permanente durante la fase giurisdizionale davanti al CNF, a mente del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, cod. civ., e 2943, cod. civ. (cfr. Cass., Sez. U., 19/06/2023, n. 17480).

Nella fattispecie, la cessazione della condotta, incontestata, è del 30 giugno 2011, e, nella seduta del 23 novembre 2015, il Consigliere istruttore ha proposto alla Sezione incaricata l'approvazione del capo d'incolpazione.

Sul punto va altresì rammentato che, nei giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, il compimento di atti propulsivi del procedimento è idonea a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione ex art. 51 r.d.l. n. 1578 del 1933, quale condotta che manifesta l'esercizio della volontà sanzionatoria, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista (cfr. Cass., Sez. U. 26/03/1997, n. 2661, Cass.,



Sez. U., 30/06/1999, n. 372, Cass., Sez. U., 12/08/2002, n. 12176, Cass., Sez. U., 02/04/2003, n. 5072, Cass., Sez. U., 18/02/2004, n. 3171, Cass., Sez. U., 20/09/2013, n. 21591, Cass., Sez. U., 23/10/2017, n. 24966, Cass., Sez. U., 31/03/2022, n. 10446, Cass., Sez. U., 06/03/2025, n. 5998, nella quale ultima è anche ribadito, a pag. 8, che l'art. 56, legge n. 547 del 2012, come detto inapplicabile *ratione temporis*, ha introdotto, per i fatti ad essa soggetti, una disciplina specifica di segno diverso, tassativamente indicando quali atti interruttivi la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito o la notifica della decisione del CDD e della sentenza pronunciata dal CNF sul relativo ricorso).

Con riferimento, poi, alle argomentazioni reiterate da parte ricorrente in memoria, è opportuno sottolineare che l'effetto interruttivo (istantaneo) ricostruito opera, logicamente, anche quando l'atto propulsivo provenga, come nel caso, nella fase amministrativa, da organo monocratico del Consiglio, e sia di natura complessivamente istruttoria (cfr. proprio l'arresto di Cass., Sez. U., 09/04/2020, n. 7761, menzionato nella suddetta memoria, nel quale, a pag. 12, si esemplifica con riguardo anche ad atti d'istruzione probatoria qual è la consulenza tecnica d'ufficio).

8. Il primo motivo è infondato.

Come osservato dal Pubblico Ministero, dal capo d'incolpazione si evince la specifica condotta contestata, e poi accertata, relativa all'assunzione della carica di Dirigente del Settore personale e risorse umane del Comune di ████████ incompatibile con l'esercizio della professione perché integrante un rapporto di lavoro subordinato.

La sentenza impugnata osserva che l'incompatibilità in parola, come tale rilevante a mente del richiamato art. 16 del codice deontologico applicabile *ratione temporis*, era stata affermata dal CDD in relazione alla testuale previsione art. 3, r.d.l. n. 1578 del 1933, temporalmente in rilievo.

Sul punto va per completezza evidenziato che:



- il CNF ha indicato (pag. 5) che l'incolpato era iscritto nell'Elenco speciale annesso all'Albo «ex artt. 19 e 23 della legge n. 247 del 2012», ovvero quello degli «avvocati e...procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti» locali «per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera», di cui già, con la dicitura appena riportata, all'originario art. 3, commi secondo e quarto lettera b), r.d.l. n. 1578 del 1933 applicabile, senza che questa precisazione sposti l'addebito quale formulato e la correlata motivazione;
- l'incompatibilità in parola è stata oggetto del divieto di cui al citato art. 16 del codice deontologico approvato con delibera del CNF 17 aprile 1997, quale modificato dalla delibera del CNF del 17 gennaio 2006;
- il vigente codice deontologico, approvato con delibera del CNF del 31 gennaio 2014 e successive modifiche, vieta parimenti l'esercizio della professione forense in situazione d'incompatibilità, all'art. 6, sicché non incide il principio secondo cui, nei giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012, recepito, sul punto, il criterio del *favor rei*, in luogo di quello del *tempus regit actum* (Cass., Sez. U., 16/02/2015, n. 3023, Cass., Sez. U., 19/07/2023, n. 21311), nemmeno venendo in rilievo, in questa sede, l'ipotesi di un trattamento sanzionatorio per quanto sopra più favorevole (su cui v. Cass., Sez. U., 31/10/2023, n. 30312);



- la suddetta previsione, dunque, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico (Cass., Sez. U., 20/05/2014, n. 11025);
- *in iure*, non è comunque temporalmente applicabile, inoltre, l'art. 1, comma 221, legge n. 208 del 2015, secondo il quale «le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale»: non viene cioè in rilievo il rapporto tra questa previsione e quella dell'art. 23, legge n. 247 del 2012, concernente l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e incarichi gestori anche dirigenziali nell'ambito di enti locali, posto che, in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, di natura amministrativa, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, sicché al fatto si applica la disciplina vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso (Cass., Sez. U., 26/11/2008, n. 28159, Cass., Sez. U., 17/06/2013, n. 15120).

9. Ne deriva quanto anticipato.

Non avendo il Consiglio dell'Ordine svolto difese in questa sede, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.





Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.

Il Presidente Aggiunto

Stefano Mogini

